

Legge regionale 18 ottobre 1967 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di urbanistica e di edilizia popolare - Istituzione di uffici ed organi tecnici regionali.

Art. 47

(ABROGATO)

(2)(3)(4)

Note:

- 1 Aggiunto prima del primo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 29/1969
- 2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 48/1974
- 3 Articolo abrogato implicitamente dalla L. R. 75/1982
- 4 Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.